

STATUTO SOCIALE
DELL'ARPE - ASSOCIAZIONE ROMANA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita in Roma, a norma dell'articolo 39 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'articolo 36 del codice civile, l'Associazione dei Proprietari di fabbricati e di aree edilizie di Roma e Provincia.

L'Associazione assume la denominazione di "Associazione Romana della Proprietà Edilizia", in sigla ARPE.

L'Associazione Romana della Proprietà Edilizia aderisce alla FEDERPROPRIETÀ.

L'Associazione può istituire sue delegazioni nei Comuni della Provincia e può riunirsi in Associazione regionale con altre Associazioni provinciali.

Art. 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si pone come fine istituzionale, in armonia con gli interessi generali del Paese, l'esercizio dell'azione sindacale a tutela della categoria dei proprietari immobiliari e di aree urbane di Roma e Provincia; di curare lo sviluppo tecnico ed economico della proprietà privata, di rappresentarla nei confronti del Governo, di "Roma capitale", degli altri Enti locali, delle Forze politiche, delle Organizzazioni sindacali ed economiche e della pubblica Amministrazione, di promuovere l'afflusso del risparmio verso l'investimento edilizio e di favorire l'accesso alla proprietà della casa in conformità con i principi costituzionali; si propone infine, sul piano generale, di svolgere ogni attività ed assumere ogni iniziativa che in qualsivoglia modo sia utile al raggiungimento dei suoi scopi.

L'ARPE esercita il diritto di partecipazione e rappresentanza alle contrattazioni di categoria, ai sensi delle norme in vigore, nonché il diritto di manifestare liberamente e democraticamente le proprie opinioni in ogni sede.

In particolare si propone:

- a) di curare la tutela degli interessi generali della proprietà edilizia, la sua diffusione ed il suo sviluppo tecnico, economico e sociale, in armonia con l'ambiente e il territorio;
- b) di individuare e studiare i problemi giuridici, tributari, tecnici, economici, sociali e sindacali che interessano la proprietà edilizia e di promuoverne la soluzione;
- c) di istituire specifici servizi per assistere i soci in materia legale, amministrativa, tecnica, tributaria, sindacale, contabile e quant'altro utile per gli interessi



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Carlo F. Alunzio'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ALUNZIO NOTARIO IN ROMA' around the perimeter and 'CARLO F.' in the center. The seal is stamped in black ink.

degli stessi;

d) di promuovere la costituzione di speciali enti ed organismi aventi lo scopo di conseguire l'incremento, il miglioramento e la tutela della proprietà edilizia nonché di favorire l'accesso ad essa;

e) di realizzare progetti didattici e formativi, finalizzati alla diffusione della cultura della libera proprietà e della sua corretta amministrazione anche in condominio;

f) di realizzare convegni, congressi, tavole rotonde ed eventi culturali in genere;

g) di realizzare seminari e corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, se necessario di tipo pre o post universitario;

h) di costituire cooperative, consorzi, società, associazioni di volontariato ed altri organismi ritenuti utili;

i) di stabilire, con sindacati, associazioni, confederazioni e istituzioni aventi finalità analoghe o affini, collegamenti, accordi, convenzioni e patti federativi di ogni genere.

L'ARPE, all'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, potrà, in via collaterale e subordinata, svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 460/1997.

Art. 3

SOCI

Possono far parte dell' Associazione in qualità di soci:

a) i proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento di edifici e aree urbane di Roma e Provincia, persone fisiche, giuridiche e condomini;

b) i sindacati, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società e tutte le altre organizzazioni ed istituzioni, sia pubbliche che private, aventi finalità convergenti con quelle dell' ARPE;

c) le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi associativi, hanno interesse morale e ideale per aderire all' Associazione ed hanno contribuito o intendano contribuire all'attuazione delle sue finalità.

Il Consiglio direttivo può attribuire, a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi dell'economia e della cultura, il titolo di socio onorario.

Tutti i soci hanno pari diritti ed obblighi associativi e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 4

AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di conoscere, di accettare



e di approvare espressamente tutte le norme del presente Statuto.

La domanda di ammissione impegna il richiedente a restare iscritto all'Associazione per un biennio con effetto dal gennaio dell'anno in cui viene fatta. L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, dopo il primo biennio, se non ne viene data disdetta con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

La domanda di ammissione si intende accolta ove non intervenga, entro tre mesi dalla data di presentazione, un motivato provvedimento di rigetto da parte del Comitato esecutivo; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio direttivo da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Le domande di ammissione dei condomini, presentate dagli amministratori degli stessi, si presumono preventivamente autorizzate dall'assemblea condominiale e debbono essere accompagnate dall'elenco nominativo dei condomini.

Art. 5

QUOTA ASSOCIATIVA

I soci versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, le quote annue nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Le quote devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Le quote sono comprensive dell'invio della rivista "La Proprietà Edilizia" organo ufficiale di stampa dell'Associazione.

Eventuali iscrizioni collettive di appartenenti a particolari categorie potranno essere deliberate dal Consiglio direttivo che ne determinerà anche le condizioni.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 6

CONDOTTA E DECADENZA DEL SOCIO




I soci debbono promuovere l'immagine dell'Associazione e mantenere un comportamento serio, leale e dignitoso nei rapporti con gli Organi associativi e con gli altri soci; in ogni caso sono tenuti ad osservare le regole e le norme statutarie.

La valutazione dei comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare è sottoposta, a cura del Presidente, all'esame del Comitato esecutivo per l'adozione dei provvedimenti previsti a carico dei soci responsabili; detto Comitato contesta al socio gli addebiti riscontrati, con lettera raccomandata, e gli fissa un termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di deduzioni e giustificazioni.

Decorso tale termine, tutta la documentazione viene trasmessa al Collegio dei Probiviri per quanto di competenza ai sensi del successivo art. 18.

Successivamente il Comitato esecutivo, vagliata la questione

1.



e valutato anche il parere del Collegio dei Probiviri, delibera, con votazione a scrutinio segreto, uno dei provvedimenti appresso precisati:

- a) archiviazione della pratica;
- b) censura;
- c) sospensione fino ad un anno da qualsiasi attività associativa;
- d) espulsione dall'Associazione.

Avverso le sanzioni disciplinari, deliberate dal Comitato esecutivo e comunicate al socio a mezzo di lettera raccomandata, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo che delibera in via definitiva.

Il Comitato esecutivo può inoltre deliberare la decadenza dalle cariche sociali di cui alle lettere b, c, e ed f del successivo art. 8 dei soci che si vengano a trovare in una delle seguenti situazioni:

- 1) aver riportato una condanna penale;
- 2) essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati;
- 3) essere stati radiati dagli albi professionali di appartenenza;
- 4) essere rimasti assenti, senza fornire idonea giustificazione, per almeno tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo, da presentarsi alla Presidenza dell'Associazione entro trenta giorni dalla ricezione.

Nei casi previsti dal presente articolo il Consiglio direttivo esamina i ricorsi nella prima riunione successiva alla presentazione dei ricorsi stessi.

In pendenza delle procedure di cui sopra, il Comitato esecutivo può deliberare - in via d'urgenza e in casi di particolare gravità - la sospensione temporanea del socio da qualsiasi attività associativa.

La decadenza può essere inoltre deliberata dal Consiglio direttivo per morosità nei confronti dei soci, compresi quelli che ricoprono cariche sociali, che non abbiano adempiuto al versamento della quota annuale.

Art. 7

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

I soci sono tenuti ad adire preventivamente, in via conciliativa, il Collegio dei Probiviri per qualsiasi controversia:

- a) nei confronti dell'Associazione o degli altri soci, relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto;
- b) nei confronti dell'Associazione o degli altri soci, attinente all'esercizio dei propri diritti ed all'adempimento



dei propri obblighi di socio;

- c) di carattere civilistico nei confronti dell'Associazione;
- d) nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.

TITOLO SECONDO

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell' Associazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Comitato esecutivo
- d) Il Presidente
- e) I Vicepresidenti
- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio dei revisori dei conti
- h) Il Collegio dei Proviviri

Chi ricopre cariche sociali non può svolgere attività di qualsiasi natura che siano in conflitto con gli interessi dell' Associazione; può, invece, svolgere attività di qualsiasi natura in cui l'Associazione sia interessata, con il consenso espresso del Comitato esecutivo.

Ogni comunicazione, compresi gli avvisi di convocazione, diretta ai componenti degli organi, può essere effettuata mediante telefax, telegramma e posta elettronica

Art. 9

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE-COSTITUZIONE-ATTRIBUZIONI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione da pubblicarsi, almeno quaranta giorni prima della data fissata per la riunione, sulla rivista "La Proprietà Edilizia" o su un quotidiano locale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda sessione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. La riunione in seconda sessione non può avvenire prima del giorno successivo ed oltre il decimo da quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente in prima convocazione la maggioranza dei soci e in seconda qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; funge da segretario il Segretario generale.

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) la determinazione degli indirizzi politici e programmatici;
- b) le modifiche del presente Statuto;



- c) il rinnovo delle cariche sociali;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale (di norma entro il 30 novembre);
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale (di norma entro il 30 aprile);
- f) l'esame di ogni questione che venga ad essa sottoposta dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

In chiusura di ogni riunione l'Assemblea nomina una Commissione di verifica dei poteri per la riunione successiva, composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e di due supplenti. La Commissione, prima dell'apertura dei lavori assembleari, accerta il possesso dei requisiti di partecipazione dei soci nonché la regolarità delle deleghe di cui al comma seguente, presentando alla Presidenza dell'Assemblea le relative risultanze.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio; in tal caso dovrà depositare alla segreteria dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della riunione, una delega scritta con allegato un proprio documento di riconoscimento anche in fotocopia.

Nelle votazioni ciascun socio ha diritto ad un solo voto personale qualunque sia la consistenza del suo patrimonio immobiliare.

Il condominio è rappresentato dall'amministratore, salvo che l'assemblea condominiale non designi un condòmino che lo rappresenti in seno all'Assemblea dei soci dell'ARPE; il relativo verbale deve essere depositato presso la segreteria dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione.

Le persone giuridiche, le Associazioni e qualsiasi altro Ente, esprimono il proprio voto per mezzo del loro rappresentante legale appositamente delegato con atto scritto da rimettersi in copia conforme all'Associazione entro cinque giorni prima della riunione, ovvero da altro socio delegato nelle forme di legge.

Ad evitare concentrazioni di voto, nessun partecipante all'Assemblea, anche se in rappresentanza di più soci, ha comunque diritto a più di tre voti.

Le deliberazioni, salvo quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea verrà redatto, possibilmente seduta stante, apposito verbale da firmarsi da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Alle delibere dell'Assemblea sarà data idonea pubblicità sulla rivista dell'Associazione, qualora rivestano interesse per la categoria rappresentata.

Art. 10

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Ogni triennio l'Assemblea elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Proviviri, e, anche



tra i non soci, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

L'elezione avviene per lista cumulativa per ogni organo da eleggere e con votazione a scrutinio segreto.

Le liste di candidati, distinte per ciascun organo in numero non superiore a quello dei suoi componenti, debbono essere depositate presso la segreteria dell'Associazione entro il 21° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni; le liste dovranno essere sottoscritte da almeno il cinque per cento dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, calcolati al 31 dicembre precedente alla data dell'assemblea, come attestato da relativo bilancio consuntivo, e dovranno essere corredate da un documento di riconoscimento, anche in fotocopia, dei sottoscrittori. Il presentatore è responsabile dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori; unitamente alla lista debbono essere presentate le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati.

Il Consiglio direttivo uscente, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione, può presentare una propria lista di candidati con la sola sottoscrizione del Presidente.

Nel caso di più liste dovranno essere predisposte altrettante schede di votazione esternamente non identificabili; in assenza di liste di candidati, l'Assemblea dovrà essere riconvocata, entro sei mesi, per la elezione delle cariche sociali.

Il Presidente, in apertura di Assemblea, precisa le modalità di votazione e dà comunicazione delle liste presentate.

Per le operazioni elettorali e lo scrutinio delle schede, l'Assemblea nomina tre scrutatori tra i presenti.

Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità le elezioni dovranno essere ripetute in una nuova Assemblea da convocarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO: COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio direttivo è composto di 32 (trentadue) membri eletti dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con la specificazione degli argomenti da discutere.



La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo. Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente; le deliberazioni relative alle persone sono adottate con votazione segreta.

Il Consiglio direttivo discute e delibera in merito ai vari problemi riguardanti la proprietà edilizia, sull'azione da svolgere per il raggiungimento degli scopi associativi e sulle relazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci, definisce inoltre il bilancio consuntivo e quello preventivo da portare all'esame dell'Assemblea stessa e, nel dare attuazione agli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea, assume ogni opportuna iniziativa, ivi compresa la nomina di commissioni di studio e di esperti, il tutto nel rispetto delle norme del presente Statuto. Il Consiglio direttivo annualmente individua la misura delle quote associative e la natura dei servizi da prestare ai soci, determinandone le modalità di erogazione.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i suoi componenti, nella prima riunione dopo l'Assemblea, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti (da uno a cinque di cui uno Vicario) e il Tesoriere; il Consiglio direttivo elegge anche, nella stessa riunione, gli altri componenti del Comitato esecutivo; l'elezione per le predette cariche può avvenire anche per acclamazione.

Il Consiglio direttivo può eleggere inoltre, secondo quanto previsto dal successivo art. 14, il Presidente onorario dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa il Segretario generale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante; il Segretario generale può delegare la funzione di verbalizzante al soggetto addetto alla gestione del personale.

Qualora per dimissioni o altra causa il numero dei componenti del Consiglio direttivo venga a ridursi, esso può essere integrato per cooptazione. Ove il numero dei componenti del Consiglio si riduca a meno di sedici, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto, fino ad un massimo di otto componenti, dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e, su proposta del Presidente, da consiglieri eletti dal Consiglio direttivo.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa il Segretario generale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante; il Segretario generale può delegare la funzione di verbalizzante al soggetto addetto alla gestione



del personale.

Alle riunioni del Comitato esecutivo può intervenire il Presidente onorario, con voto consultivo.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di norma una volta al mese, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, riducibili a due giorni in casi di urgenza.

Il Comitato esecutivo assiste il Presidente nell'azione da svolgere, in attuazione delle determinazioni del Consiglio direttivo, ed adotta le deliberazioni necessarie con l'obbligo di riferirne allo stesso Consiglio direttivo nella sua prima riunione; le deliberazioni vengono adottate con voto a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato esecutivo deve essere redatto, possibilmente seduta stante, il processo verbale da firmarsi da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 13

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi a meno che non venga riconfermato con il voto dei due terzi del Consiglio direttivo.

Il Presidente, nell'ambito degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e da ogni eventuale conseguente decisione adottata dal Consiglio direttivo, assume le determinazioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività associativa, sotto il profilo gestionale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

Le attribuzioni del Presidente comprendono, tra l'altro, i seguenti poteri:

- a) assumere e licenziare il personale dipendente, sentito il Segretario generale;
- b) deliberare e concludere contratti di qualsiasi natura, compresi quelli relativi ad incarichi di collaborazione;
- c) deliberare spese ordinarie e straordinarie nel rispetto delle previsioni dei singoli capitoli di bilancio;
- d) nominare il Segretario generale.
- e) assumere l'incarico di direttore della rivista "La Proprietà Edilizia" e di eventuali altre pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 14

PRESIDENTE ONORARIO

Può essere eletto dal Consiglio direttivo un Presidente onorario nella persona di chi abbia acquisito particolari meriti nell'azione di tutela degli interessi della categoria e dell'Associazione.

Il Presidente onorario partecipa alla vita dell'Associazione in ogni sua attività ed interviene, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.



Art. 15

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente che può anche delegare ad essi compiti o incarichi specifici nei vari settori dell'attività associativa.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 16

TESORIERE

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle uscite e del patrimonio sociale in esecuzione e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Presidente.

Egli firma congiuntamente con il Presidente o, in sua assenza, con il Vice Presidente Vicario, ovvero, in assenza anche di questi, con uno dei Vice Presidenti, gli ordini d'incasso e i mandati di pagamento e predispone annualmente, d'intesa con il Presidente, il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti ai sensi del presente Statuto.

Art. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti; nella prima riunione i revisori effettivi nominano, nel loro seno, un Presidente.

Il Collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione finanziaria, anche con verifiche di cassa da effettuarsi almeno ogni tre mesi, e prepara la relazione sul conto consuntivo annuale.

I revisori dei conti partecipano, su invito del Presidente dell'Associazione, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

I revisori possono essere eletti anche tra i non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Probiviri effettivi, nella prima riunione, eleggono, nel loro seno, un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni che ad esso vengano deferite, ai sensi del presente Statuto.

TITOLO TERZO

PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

Art. 19

SECRETARIO GENERALE

Il Segretario generale viene nominato dal Presidente, sentito il Comitato esecutivo, e partecipa, con funzioni di



dell'Associazione o al fondo di riserva e non potrà essere distribuito ai soci, il tutto con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole almeno dei due terzi dei soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà un collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione delle attività patrimoniali residue che dovranno essere devolute ad associazioni con finalità analoghe di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

NORMA DI RINVIO

Per ciò che non è previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge riguardanti le associazioni sindacali, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad ogni eventuale successiva modificazione.